



ADICONSUM

Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla Cisl

Position Paper sul DDL.615

OBSOLESCENZA PROGRAMMATA

ADICONSUM

Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla CISL

*Audizione informale di **rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)**,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [615](#) (obsolescenza programmata dei beni di consumo)*

Commissione industria, commercio, turismo del Senato

**DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori CASTALDI, PARAGONE, ANASTASI, VACCARO, CROATTI,
LANZI, PUGLIA e GIROTTO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2018**

Nome tecnico: *Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il
contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo*

Roma lì, 18 giugno 2019



Obsolescenza programmata

Un fenomeno con un nome complicato, ma che ognuno di noi ha sperimentato almeno una volta nella vita.

Chi non ha mai visto la lavastoviglie o la televisione rompersi poco dopo la fine della garanzia e con il sottile dubbio che la data di scadenza fosse già segnata?

Il 9 giugno scorso 2017 il Parlamento Europeo si è espresso contro l'obsolescenza programmata, invitando la Commissione ad adottare le misure necessarie a rafforzare e incoraggiare quelle imprese che adottano criteri di **robustezza, riparabilità e durata**. La direttiva comunitaria 2005/29/CE, inoltre, obbliga l'operatore economico a **informare** il consumatore nei casi in cui il prodotto sia **stato progettato per avere una durata limitata**.

Nota: chi ricorre a questa pratica, porta di fatto il consumatore ad avere un prodotto pressoché inutilizzabile - o comunque obsoleto - dopo un certo tempo, e dunque a indurlo a una sostituzione.

In Italia solo per i primi 6 mesi dall'acquisto si dà per assodato che il difetto sia responsabilità del produttore, mentre dopo tocca al consumatore che richiede l'intervento in garanzia dimostrare che il malfunzionamento non dipenda dal cattivo utilizzo dell'elettrodomestico.

La Francia a partire dal 2014 ha approvato una legge con cui l'obsolescenza programmata è diventata reato; prevede una pena massima di due anni di reclusione per l'amministratore delegato dell'azienda responsabile dell'alterazione della durata dei prodotti da mettere in vendita.



Spesso il costo dei pezzi di ricambio scoraggia la riparazione e spinge al nuovo acquisto: in questo caso si può parlare di pratiche scorrette?

In un certo senso sì, ad esempio l'AGCM nel caso degli Iphone rallentati di proposito (i professionisti avrebbero posto in essere una generale politica commerciale volta a sfruttare le carenze di alcuni componenti per ridurre nel tempo le prestazioni dei propri prodotti e indurre i consumatori ad acquistare nuove versioni degli stessi).

Tali comportamenti potrebbero risultare in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo: ARTICOLO N.20

Divieto delle pratiche commerciali scorrette, N.21

Azioni ingannevoli, ARTICOLO N.22

Omissioni ingannevoli, ARTICOLO N.23

Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, ARTICOLO N.24

Pratiche commerciali aggressive

La stessa **definizione di obsolescenza programmata dà l'idea di pratica scorretta**: il Codice del consumo francese definisce l'obsolescenza (dal verbo latino "obsolesco", ossia "**cadere in disuso**, perdere di pregio") programmata come «l'insieme delle tecniche grazie alle quali un operatore sul mercato cerca di ridurre deliberatamente la durata di vita di un prodotto per aumentare il tasso di sostituzione». Con tale espressione, in sostanza, si fa riferimento al «processo mediante il quale vengono suscitate nei consumatori esigenze di accelerata sostituzione di beni tecnologici o appartenenti ad altre tipologie. Tale processo viene attivato dalla produzione di beni soggetti a un rapido decadimento di funzionalità, e si realizza mediante opportuni accorgimenti introdotti in fase di produzione (utilizzo di materiali di scarsa qualità, pianificazione di costi di riparazione superiori rispetto a quelli di acquisto, ecc.), nonché mediante la diffusione e pubblicizzazione di nuovi modelli ai quali sono apportate modifiche irrilevanti sul piano funzionale, ma sostanziali su quello formale».



Ciclo di vita della tecnologia

Per comprendere tale fenomeno, vanno esaminati aspetti sul come funzionano le macchine e come viene programmata la loro fine. Quali sono le reali aspettative di vita della tecnologia di fronte all'innovazione e se i prodotti più efficienti e a risparmio energetico o incidono anche la moda e il gusto dei consumatori.

A tale scopo, scomponiamo le fasi che afferiscono la vita dei prodotti che verranno così suddivise:

- fase di lancio
- fase di crescita
- fase di maturità
- fase di obsolescenza

Uno studio tedesco dimostra come numerosi elettrodomestici e prodotti di uso comune vengono programmati, dagli stessi produttori, per rompersi dopo 2 anni, cioè dopo la scadenza del periodo di garanzia stabilito dalla legge. Questo fenomeno viene chiamato obsolescenza programmata, ovvero le aziende che costruiscono dispositivi come computer, smartphone, stampanti ed elettrodomestici, li programmano per rompersi.

La nuova tecnologia permette sempre di più di programmare la "cessazione delle attività" di un qualsiasi apparecchio elettronico. Ed è proprio quello che fanno molte aziende per incrementare il loro business. Tale meccanismo è noto già da tempo, ed ora è in forte espansione grazie alla possibilità di programmare i chipset, presenti in quasi tutti gli apparecchi elettronici.

Obsolescenza programmata storia e ricerche

Il meccanismo risale al 1924 con il Cartello Phoebus, e serve ovviamente ad alimentare le vendite. Prodotti troppo efficienti genererebbero cicli di vita troppo lunghi, con gravi effetti collaterali sulle attività aziendali.

Sempre lo studio tedesco intitolato "Obsolescenza programmata - Analisi delle cause - Esempi concreti - Conseguenze negative - Manuale operativo" e realizzato da Stefan Schridde, esperto in Business



Administration, e Christian Kreiss, docente di Business Management all'Università di Aalen in Germania ha analizzato proprio il meccanismo dimostrando che questo meccanismo macabro, l'obsolescenza programmata, esiste.

I due esperti hanno esaminato oltre 20 prodotti definiti "di massa", cioè di uso estremamente comune, ed hanno analizzato le varie strategie attraverso le quali i produttori pianificano a tavolino questa obsolescenza "precoce".

- Tra gli elettrodomestici, ad esempio, vengono analizzate le stampanti. Dopo aver effettuato un numero (prestabilito a monte) di alcune migliaia di pagine, sul display delle stampanti compare una scritta che indica la "necessità" di una riparazione, mentre in realtà, riuscendo ad azzerare il "contatore" che legge il numero di pagine stampate, l'apparecchio funziona ancora perfettamente.
- Esaminando le lavatrici, invece, gli studiosi hanno scoperto che, troppo spesso, le barre di riscaldamento degli apparecchi vengono realizzate con leghe e/o metalli che si arrugginiscono molto facilmente. Così facendo, la loro sostituzione risulta antieconomica per il cliente, che viene costretto, dai produttori stessi, a comprare una nuova lavatrice.
- Gli spazzolini da denti e i rasoi a batteria interna sigillata ed è praticamente impossibile sostituirla quando si scarica e non si ricarica più.
- Nei capi d'abbigliamento ad esempio i denti delle chiusure lampo sono fatti "a spirale", in modo da rompersi molto prima del dovuto. Per le scarpe vengono utilizzate soles incollate che non solo si consumano molto presto, ma che non si possono neppure "scollare". Col risultato che un paio di scarpe semi-nuove, che potrebbe benissimo essere riparato, diventa di fatto inutilizzabile.

La conclusione dello studio è che:

Le aziende utilizzano intenzionalmente e su vasta scala materiali scadenti e inseriscono nei dispositivi elettronici tutta una serie di "punti deboli", in modo che questi siano destinati a rompersi o usarsi molto rapidamente rendendo necessario l'acquisto di un nuovo prodotto. Questo fenomeno non riguarda solo alcune marche ma l'obsolescenza programmata è ormai un fenomeno di massa.

I vari tipi di obsolescenza

- Dopo un certo periodo **l'apparecchio presenta un difetto funzionale** che crediamo sia dovuto ad un guasto ma è l'obsolescenza programmata.
- Dopo un certo periodo l'apparecchio presenta un usura su un **"punto debole"** ma la riparazione costa più dell'acquisto di un nuovo prodotto. Questo è fatto appositamente.



- Dopo un certo periodo **l'apparecchio presenta una certa incompatibilità** con nuovi aggiornamenti (specie computer, tablet, smartphone ecc), creati ad hoc per spingere il consumatore ad acquistare un apparecchio più all'avanguardia.
- Dopo un certo periodo **non vi è più la disponibilità di parti di ricambio** per l'apparecchio il quale, una volta rotto si è costretti a sostituirlo anziché ripararlo.

Quella che è stata sopra descritta è l'obsolescenza programmata, e dovrebbe essere un reato perché:

- **Inquina pesantemente il Pianeta Terra**, creando una mole enorme di rifiuti non riciclabili e non biodegradabili, inquinando le falde acquifere e il terreno
- **Froda letteralmente i consumatori** che o devono comprare prodotti che si rompono dopo la garanzia oppure devono acquistare prodotti a prezzi esorbitanti (e ingiustificati) se vogliono qualcosa di maggiore qualità.

Il Governo dovrebbe proteggere i consumatori dal comportamento pessimo di queste aziende e multarle per inquinamento e frode ai consumatori.

La Francia ha approvato una legge che rende reato l'azione di obsolescenza programmata attuata da alcune aziende. La pena massima è di 2 anni di carcere. La pena massima è di due anni di reclusione per l'amministratore delegato dell'azienda responsabile e una multa di 300mila euro – che può salire fino al 5% del fatturato generato nel paese.

Oltre alla Francia, Belgio, Olanda e Finlandia sono intenzionate a fare lo stesso. Persino la Commissione Europea ha in cantiere un progetto ad hoc per il 2016. I rifiuti di apparecchiature elettroniche (RAEE) hanno un costo non solo per l'ambiente ma anche di gestione.

L'usura precoce e pianificata a tavolino provoca un inutile spreco di risorse naturali, un aumento esponenziale di rifiuti nelle discariche e un danno ai cittadini.

Impatto sull'ambiente e rifiuti

L'usa e getta produce in Europa 10 milioni di tonnellate di rifiuti, chiamati REA (rifiuti di apparecchiature elettriche) sono rifiuti estremamente costosi e pericolosi per cui l'Europa ha delle regole piuttosto ferree (ad esempio non possono essere smaltiti in paesi diversi da quelli in cui sono stati prodotti)



Dal 2007 all'interno del costo dell'elettrodomestico è contenuto l'ecocontributo che va al consorzio delle aziende produttrici, che hanno il compito di entrare in contatto con aziende specializzate che dovranno raccogliere e processare i rifiuti, avendo poi la possibilità di rivendere il materiale processato.

Sono privati quindi non fanno necessariamente gare d'appalto, anche se l'ecocontributo sia di origini pubbliche. I consorzi sono non-profit quindi non dovrebbero incassare soldi, ma solo fare da tramite.

Nota: una lavatrice e un frigorifero dovrebbero durare almeno 10 anni prima di essere sostituiti con modelli più avanzati. Nel luglio del 2017, il Parlamento europeo aveva votato una risoluzione con la quale invitava la Commissione Juncker a intraprendere iniziative concrete per contrastare il fenomeno della cosiddetta obsolescenza programmata, ovvero la "vita a scadenza" - senza la possibilità in molti casi di riparazione - di smartphone, tablet, tv, computer, elettrodomestici e software. Tra le richieste, l'introduzione di un "criterio di resistenza minima" per ciascuna categoria di prodotti fin dalla fase di progettazione, l'estensione della garanzia qualora la riparazione durasse più di un mese.

Nota: La Direttiva 1999/44 della Comunità europea stabilisce l'obbligo per il consumatore di denunciare il difetto o la non conformità del bene al venditore entro due mesi dalla scoperta, anche se su questa scadenza solo in 12 stati, tra cui l'Italia, la disposizione è stata recepita. Anche in questo caso, ci sono paesi che interpretano la norma in maniera più favorevole al consumatore: in Francia e in Germania, ad esempio, non è stabilito un termine entro cui denunciare il difetto ma solo il generale termine di prescrizione di due anni.

Posizione sul testo in esame

vista la relazioni introduttive e considerata la gravità dell'impatto ambientale nonché la gravi situazione deficitaria per la tutela del consumatore, **ADICONSUM** esprime parere favorevole nel disciplinare con urgenza il fenomeno dell'obsolescenza programmata, sostiene e condivide le finalità e il contenuto del DDL disegno di legge n. [615](#) (obsolescenza programmata dei beni di consumo), e propone le seguenti integrazioni e/o modifiche.



Proposte e emendamenti:

Testo originario	Proposte ADICONSUM
<p>DISEGNO DI LEGGE</p> <p>Art. 1.</p> <p><i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge, per «obsolescenza programmata» si intende l'insieme di tecniche e di tecnologie tramite cui il produttore, come definito dall'articolo 103, comma 1, lettera <i>d</i>), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato «codice», nella progettazione di un bene di consumo, volutamente accorcia la vita o l'uso potenziale del medesimo bene, al fine di aumentarne il tasso di sostituzione. Rientrano comunque nella definizione di cui al presente comma:</p> <p><i>a)</i> l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto di accelerare l'usura del bene, di favorire l'insorgenza di guasti, rotture o malfunzionamenti ovvero l'invecchiamento precoce del medesimo bene;</p> <p><i>b)</i> l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto di rendere impossibile, difficoltosa o eccessivamente onerosa la riparazione del bene o la sostituzione dei suoi componenti;</p> <p><i>c)</i> l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto, qualora si debba sostituire</p>	<p>Art.1. Si condivide il contenuto del testo.</p>



un singolo componente, di rendere necessaria la sostituzione di più componenti;

d) l'inserimento nel bene di sistemi di controllo o di conteggio aventi l'effetto di inibire l'utilizzo del bene medesimo o di imporre la sostituzione di un suo componente dopo un determinato periodo di tempo o un determinato numero di utilizzi, anche se il prodotto o il suo componente è ancora proficuamente utilizzabile;

e) l'utilizzo di componenti *software* o di sistemi operativi aventi l'effetto di peggiorare le condizioni generali del bene e il suo funzionamento.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 del codice

in materia di diritti dei consumatori)

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 2 del codice è sostituita dalla seguente:

«*b*) alla sicurezza, alla conoscenza della composizione, alla qualità, alla durata di vita e alla possibilità di riparazioni a costi accessibili dei prodotti e dei servizi».

Art. 3.

(Obblighi dei produttori)

1. È fatto divieto al produttore di mettere in atto tecniche che possano portare all'obsolescenza programmata dei beni di consumo.

2. Il produttore è tenuto, per i beni di consumo elettrici ed elettronici che per il loro corretto

Art.2. Si propone di inserire la data di inizio ed eventuale fine produzione del prodotto.

Art.3. Si condivide il contenuto del testo.



funzionamento prevedono una componente software, per tutto il periodo della commercializzazione e per un periodo ulteriore pari alla durata della garanzia legale, ad assicurare la disponibilità di aggiornamenti del software e delle applicazioni ad esso afferenti, nonché la necessaria assistenza tecnica.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 5 del codice

in materia di obblighi generali)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del codice è sostituito dal seguente:

«2. Sicurezza, composizione, qualità e durata di vita dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 6 del codice in materia di contenuto minimo delle informazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del codice è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) alla durata garantita e alla durata presumibile del prodotto».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di durata della garanzia legale di conformità per i beni di consumo)

Art.4. Si propone integrazione:

«b) alla sicurezza, alla conoscenza della composizione, alla qualità, alla durata di vita e alla possibilità di riparazioni a costi accessibili dei prodotti e dei servizi, **nonché la dati di inizio e fine produzione**».

Art.5. Si condivide il contenuto del testo.**Art.6. Si condivide il contenuto del testo.**



1. All'articolo 132 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «due anni dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni ed entro il termine di dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni»;

b) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

c) al comma 4, le parole: «nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di quattro anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni e nel termine di otto anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle vendite dei beni di consumo e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore è avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Parti di ricambio)

1. Il produttore o, in sua mancanza, l'importatore è tenuto a garantire agli acquirenti, in ogni caso, un adeguato servizio tecnico per i beni di consumo di carattere duraturo che fabbrica o importa, nonché la fornitura di parti di ricambio durante un periodo minimo di cinque anni a partire dal momento della cessazione della fabbricazione del bene, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

Art.7. Si condivide il contenuto del testo.



2. Per i beni di consumo di uso domestico, intendendo per tali i beni durevoli nel tempo che per funzionare utilizzano direttamente o indirettamente qualsiasi tipo di energia e la trasformano, la fornitura delle parti di ricambio deve essere garantita per i seguenti periodi di tempo, decorrenti dalla data di cessazione della produzione:

a) per le parti funzionali di prezzo superiore a 60 euro: sette anni;

b) per le parti funzionali di prezzo inferiore a 60 euro: cinque anni;

c) per le parti meramente estetiche e non funzionali: due anni.

3. Le parti di ricambio e i componenti esauribili dei beni di consumo devono avere un costo congruo e proporzionato al valore dei medesimi beni.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 136 del codice in materia di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)

1. All'articolo 136 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) promuovere studi, ricerche e attività divulgative sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla»;

Art.8. si si propone la seguente integrazione:



b) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Il Consiglio ha il compito di vigilare e controllare in merito alle tecniche di obsolescenza programmata adottando le seguenti iniziative:

a) promuovere misure, anche dopo che un bene è stato immesso sul mercato, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente codice fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo a ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

b) prevedere controlli a campione sui beni per sottoporli a prove e ad analisi volte ad accertare la conformità a quanto previsto dal presente codice, redigendo un apposito verbale;

c) disporre, tramite le autorità preposte, il ritiro effettivo e immediato del bene già immesso sul mercato e l'informazione ai consumatori circa la non conformità del bene alle disposizioni del presente codice. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

d) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e con i distributori il ritiro del bene anche dai compratori o detentori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

e) segnalare all'autorità competente il ritiro effettivo e immediato del bene già immesso sul mercato e l'informazione ai consumatori circa la non conformità del bene alle disposizioni del presente codice. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte

«4-bis. Il Consiglio ha il compito di vigilare e controllare in merito alle tecniche di obsolescenza programmata, anche avvalendosi dell'ausilio delle autorità preposte ai controlli tra cui la Guardia di Finanza e l'ADM(Agenzia Dogane e Monopoli di Stato), formalmente designate a tale scopo, adottando le seguenti iniziative:



possibile, a carico del distributore».

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore di beni di consumo è punito con la reclusione fino a due anni e con una multa di 300.000 euro se ha ingannato o tentato di ingannare il consumatore, con qualsiasi mezzo o procedimento, anche attraverso terzi:

a) sul ricorso a tecniche di obsolescenza programmata;

b) sulla natura, sulla specie, sulla provenienza, sulle qualità essenziali, sulla composizione o sul contenuto dei beni di consumo;

c) sulla quantità di beni di consumo consegnata o sulla consegna di beni diversi da quelli previsti dal contratto di vendita;

d) sull'idoneità all'uso, sui rischi inerenti all'uso, sui controlli effettuati, sui manuali d'uso o sulle precauzioni da prendere;

e) sulla durata di vita del bene di consumo intenzionalmente ridotta.

2. L'importo della multa di cui al comma 1 può essere aumentato in modo proporzionale ai benefici derivanti dalla violazione considerando il fatturato medio annuo relativo al bene di consumo, calcolato in base agli ultimi tre fatturati annui.

Art.9 si propone la seguente integrazione:

3. Gli importi derivanti da tali sanzioni, costituiscono il fondo di supporto al CNCU, per sostenere le iniziative di cui all'Art. 8.

Roma, lì 18 giugno 2019